

Sentenza N. 38 decisa il 26 febbraio 2015

Materia: Ambiente

Giudizio: Legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: Asserita violazione dell'art. 117, primo comma e secondo comma, lettera s), della Costituzione

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei Ministri

Oggetto: Legge della Regione Veneto 2 aprile 2014, n.11 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2014), **artt. 19, 56, commi 1 e 4, e 65**

Esito: Fondata la questione riferita all'art.65, infondate le questioni riguardanti gli articoli 19 e 56.

L'art.19 della legge regionale Veneto 11/2014 autorizza la Giunta regionale a prevedere, nelle opere di regimazione di corsi d'acqua, la remunerazione dei lavori tramite **compensazione tra l'onere della realizzazione dei lavori e il valore del materiale estratto riutilizzabile**.

Il ricorrente ha ritenuto che la norma citata contrasti con l'art.117, secondo comma, lett.s), Cost., supponendo erroneamente che la stessa incida sulla disciplina in materia di smaltimento delle terre, rocce e materiale, riservata all'esclusiva competenza statale per la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema. La Corte ha, però, ritenuto infondata la questione, precisando che la disposizione di prevedere la remunerazione degli appalti tramite compensazione non interferisce con la tutela ambientale, ma sia soltanto una scelta di ordine finanziario contabile di remunerazione dei lavori tramite compensazione, già prevista in generale dall'art. 31, comma 2, della legge della Regione Veneto 27/2003.

L'art. 56 della legge regionale Veneto 11/2014 consente la combustione controllata sul luogo dei residui vegetali derivanti da attività agricole, disponendo che tale attività non costituisce attività di gestione dei rifiuti o di combustione illecita.

La Corte ha ritenuto infondata anche questa questione, riaffermando la recente pronuncia (sentenza 16 del 2015) che annovera *“tra le attività escluse dall'ambito di applicazione della normativa sui rifiuti l'abbruciamento in loco dei residui vegetali, considerato ordinaria pratica applicata in agricoltura e nella selvicoltura”*.

L'art. 65 della legge regionale Veneto 11/2014, nel prevedere una serie di misure a tutela della rete ecologica regionale "Natura 2000", stabilisce che la Giunta regionale definisca specifiche linee guida affinché l'attuazione di una serie di interventi non siano assoggettati a valutazione di incidenza ambientale (VINCA).

Il ricorrente ha impugnato la norma regionale, per violazione dell'art. 117, primo comma, e secondo comma, lettera s), Cost., per contrasto della norma stessa con la disciplina (di derivazione comunitaria) dettata dall'art. 5 del D.P.R. 357 del 1997, **ai sensi del quale è necessario l'assoggettamento alla valutazione di incidenza ambientale di ogni piano, progetto o intervento suscettibile di incidere sullo stato di conservazione dell'equilibrio ambientale.**

La Corte ha accolto il ricorso del Presidente del Consiglio e ha dichiarato illegittima la norma impugnata, ritenendo la materia assoggettata alla valutazione di incidenza ambientale di competenza esclusiva statale, per la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema. In argomento, richiamando la propria giurisprudenza (sentenza 104 del 2008), la Corte ha affermato che *"nemmeno l'obiettivo di preservare rigorosamente aree di eccezionale valore ambientale sia sufficiente a legittimare l'intervento del legislatore regionale in materia di VINCA, 'neppure con l'argomento dell'assicurazione per il suo tramite, in via transitoria o definitiva, di una più elevata tutela dell'ambiente"*.